

SEZIONE IV CODICI DI COMPORTAMENTO

NORMATIVA

§ 242 - L. 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. 13 novembre 2012, n. 265). Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (estratto).

V. art. 1, commi 2, 44, 45, 60, rip. al par. 10 della Parte I.

§ 243 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (G.U. 4 giugno 2013, n. 129). Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Rip. al par. 13 della Parte I.

§ 244 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (suppl. ord. G.U. 9 maggio 2001, n. 106). Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (estratto).

54. Codice di comportamento. 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un

codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente disponeva: Art. 54. Codice di comportamento (Art. 58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 80 del 1998). 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinché il codice

venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.

² V. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il Codice di comportamento.

55-quater. Licenziamento disciplinare. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro¹;

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3¹;

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3¹;

f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio¹;

f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009¹.

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta².

2. [...] ³.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies⁴.

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile².

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4².

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione

di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia³.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati².

3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente arti-

colo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4^{5 6}.

¹ Lettera aggiunta dall'art. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (tali nuove disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 75/2017).

² Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116.

³ Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (tali nuove disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 75/2017). Il testo previgente disponeva: *2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.*

⁴ Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (tali nuove disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 75/2017). Il testo previgente disponeva: *3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.*

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, nel testo modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto 2017.

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

§ 245 - D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 (suppl. ord. G.U. 18 agosto 2014, n. 190). *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (estratto).*

V. art. 19, comma 5, lett. a) e b), rip. al par. 15 della Parte I.

§ 246 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. 5 aprile 2013, n. 80). *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (estratto).*

V. art. 12, rip. al par. 11 della Parte I.

LINEE GUIDA

§ 247 - Determ. Anac 8 novembre 2017, n. 1134 - Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Si rinvia al par. 32 della Parte I.

§ 248 - Determ. Anac 29 marzo 2017, n. 358 - "Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

Si rinvia al par. 36 della Parte I.

§ 249 - Determ. Anac 17 giugno 2015, n. 8 - Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Si rinvia al par. 46 della Parte I.

§ 250 - Delib. Anac 24 ottobre 2013, n. 75 - "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)".

Si rinvia al par. 49 della Parte I.

REGOLAMENTI

§ 251 - Delib. Anac 29 marzo 2017, n. 330 concernente il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione".

Si rinvia al par. 52 della Parte I.

§ 252 - Delib. Anac 29 marzo 2017, n. 328, concernente il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari".

Si rinvia al par. 54 della Parte I.

§ 253 - Reg. Anac 9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.

Si rinvia al par. 56 della Parte I.

DELIBERE

§ 254 - Delibera n. 740 del 31 luglio 2018 concernente la violazione del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale da parte di un dirigente medico responsabile di struttura complessa presso omissis di omissis. Fascicolo UVIF/1668/2018.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 31 luglio 2018;
 visto l'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del medesimo articolo 1 e dalle altre disposizioni vigenti;
 visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
 visto l'art.13 del DPR 16 aprile 2013 , n. 62;
 vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).
 Fatto.

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione riguardante un presunto conflitto di interessi a carico del Prof. omissis, Dirigente medico responsabile della Struttura complessa di radioterapia presso omissis di omissis.

In particolare, il segnalante rappresentava di essersi rivolto alla struttura pubblica e che al termine della visita, il Prof. omissis avrebbe affermato che i tempi di attesa per le sedute di cui necessitava erano lunghi e che, pertanto, avrebbe potuto rivolgersi ad una delle sei strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, di cui due pubbliche e quattro private, indicate su carta da lui stesso consegnata, in cui figurava una struttura privata di radioterapia che portava lo stesso cognome del medico in questione.

A seguito dell'istruttoria condotta dall'Autorità, anche con l'ausilio del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, è emerso quanto segue.

Ad oggi il Dott. omissis non risulta titolare di incarichi societari o partecipazioni in strutture sanitarie e riveste la sola carica di consigliere della società omissis, con sede in omissis, operante nell'ambito della locazione immobiliare.

Fino all'anno 2007, il Professore è stato il socio accomandatario di un centro di radioterapia, con sede in omissis, la cui attività risulta attualmente cessata.

Tuttavia, sono emersi legami indiretti del prof. omissis con le seguenti società:

1. lo Studio di radiologia omissis, avente sede in omissis, laboratorio radiografico e di diagnostica per immagini, accreditato, come risulta dalla tabella ASL omissis, amministrato dal Sig. omissis, composto per il 95% dalla società omissis e per il restante 5% dalla società omissis di seguito meglio descritte;

2. la omissis, avente sede in omissis, la cui attività dallo statuto è quella di “acquisizione, detenzione e gestione di diritti sul capitale di altre imprese”, posseduta dai figli del Professore omissis per una quota del capitale sociale pari al 20% e per la restante parte dai nipoti dello stesso, amministrata da: omissis, fratello del Professore omissis, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, omissis, figlio del Professore, e da altri tre Consiglieri nipoti del dirigente medico in questione (ommissis, omissis, omissis);

3. la omissis avente sede in omissis, che per statuto si occupa di “compravendita di beni immobili e la loro locazione non finanziaria; realizzazione, coordinamento tecnico ed amministrativo di centri organizzati per prestazioni di servizi nel settore sanitario”, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla omissis e amministrata dal Sig. omissis;

4. il Centro analisi mediche omissis, laboratorio operante a omissis, in fase di accreditamento come risulta dalla tabella ASL omissis, in passato gestito direttamente dal Professore in questione, il cui attuale amministratore è Sig. omissis, la cui proprietà è riconducibile alla famiglia omissis attraverso le suddette società, rispettivamente per il 95% il centro è della omissis e per il restante 5% della omissis.

Da evidenziare, infine, il omissis avente sede in omissis, il cui oggetto sociale riguarda il coordinamento delle attività delle imprese consorziate, di cui amministratore unico risulta omissis, fratello del Professore in questione e di cui risultano soci proprietari di diritti su azioni e quote, tra l'altro, lo Studio di radiologia omissis ed il Centro analisi mediche omissis.

Quest' Autorità ha ritenuto, pertanto, necessario, avviare un' interlocuzione con il RPCT del omissis, cui con nota in data 11 maggio 2018, chiedeva di fornire informazioni e documentazione in merito ad un elenco di punti; la richiesta è stata riscontrata con nota del 29/05/2018, a firma della RPCT e del Direttore Generale del omissis, di cui si dà conto nel prosieguo, in relazione ad ogni singolo punto oggetto di richiesta.

1. Se omissis abbia lunghe lista di attesa per l'erogazione di alcuni servizi sanitari, per cui alcuni pazienti possono essere indirizzati verso altre strutture.

Sono stati forniti i dati numerici relativi ai tempi di attesa, e per quanto concerne la Struttura complessa di radiologia è stato specificato che il tempo medio tra la visita pretrattamento e l'inizio del trattamento è di circa 15 giorni; in merito rischio di dirottamento dei pazienti verso altre strutture non sono state fornite notizie né dati relativi al sistema di controllo interno adottato dalla struttura pubblica.

2. Se al omissis siano pervenute segnalazioni analoghe a quella pervenuta all' Autorità e quali riscontri sono stati effettuati e se la struttura sia a conoscenza della sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico del Prof. omissis emessa il omissis dal Tribunale di omissis o di altre sen-

tenze di condanna e quali misure abbia intrapreso in merito, anche sotto il profilo disciplinare.

E' stato riportato che agli atti aziendali non risultano né esposti analoghi a quello pervenuto all' Autorità né pronunce giurisdizionali in danno del Dott. omissis conosciute dall'azienda. In merito l'ufficio Avvocatura all'uopo interpellato, “stante il probabile rapporto di parentela con il citato dirigente” ha, tuttavia, segnalato la sentenza n. omissis pubblicata omissis del Tribunale di omissis (procedimento RG. omissis) in danno sia del omissis che dello Studio Radiologico omissis (entrambi convenuti) per il quale è pendente un giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d' Appello di omissis.

Sotto il profilo disciplinare, il RPCT non ha riportato alcun dettaglio riguardante la posizione del dirigente.

3. Richiesta di fornire copia delle dichiarazioni, rese dal dott. omissis, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 (a decorrere dall'anno 2013) ed ai sensi del codice di comportamento aziendale.

In merito sono state trasmesse tre comunicazioni, sottoscritte dal Prof. omissis: la prima in data omissis in cui lo stesso attestava “di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, attuale né potenziale con l'istituto”. Con altre due comunicazioni, entrambe in data omissis, il prof. omissis dichiarava:

- “di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione diretti o indiretti con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti”;

- “di non aver partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possono porre in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgo”;

- “di non avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con l'ufficio che dovrò dirigere o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio”.

Viene, invece, specificato che il professionista, assunto in data omissis (con contratto individuale di lavoro n. omissis con cui gli è stato conferito l'incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa di Radioterapia, a tutt'oggi esercitato presso omissis in questione), in data omissis ha optato per il regime extra moenia.

4. Se le strutture cui partecipano i familiari del Prof. omissis abbiano avuto o abbiano attualmente rapporti contrattuali con omissis di omissis.

La RPCT ha assicurato l'insussistenza di contratti con gli studi medici privati riconducibili alla famiglia omissis, avendo ricevuto analogo assicurazione dalle varie strutture interne di riferimento.

5. Quali azioni e misure siano state predisposte nel PTPC del omissis, al fine di prevenire possibili conflitti di interessi a carico dei dirigenti medici, anche alla luce di quanto riportato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, con specifico riferimento al settore della Sanità.

In merito il RPCT ha indicato, tra le azioni e misure adottate dal omissis prima dell'adozione del PTCP 2018-2020, vari atti aziendali (il Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali; il Codice di comportamento aziendale, aggiornato dapprima nel 2016 e successivamente nel 2017), nonché il ruolo di verifica delle situazioni di incompatibilità, incompatibilità e conflitto di interesse svolto dal

Nucleo Ispettivo Interno, nominato con determina del Direttore Generale n. omissis.

Con riferimento alle azioni e misure collegate al PTCP 2018/2020, il RPCT ha specificato che “la responsabilità di presidiare l’area dei conflitti di interesse, con particolare riguardo alle effettive dichiarazioni di assenza di conflitti, al dovere di astensione in caso di conflitti, all’irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione” è stata a sé attribuita al Nucleo Ispettivo Interno, quale organo cui “è affidato il compito di verificare, anche a campione, le dichiarazioni di assenza di conflitto acquisite, riferendone gli esiti al RPCT e all’Ufficio procedimenti disciplinari (...) per l’attivazione dell’eventuale procedimento (...)”.

La richiesta di informazioni dell’ANAC è stata trasmessa per conoscenza anche alla Regione omissis, titolare, da un lato, dei poteri di controllo sull’istituto e dall’altro del monitoraggio sull’attività libero professionale. In data 17 maggio 2018 il RPCT della suddetta Amministrazione ha invitato i referenti anticorruzione del omissis “ad attivarsi, anche attraverso l’ausilio degli appositi Gruppi di lavoro previsti dal vigente PTPCT (...)”, comunicando “le modalità con cui intendono procedere per le verifiche di rispettiva spettanza”.

Diritto.

Ipotesi di conflitto di interesse; violazione degli obblighi di comunicazione di cui al D.P.R. 62/2013 e di cui al Codice di comportamento aziendale.

Premessi gli elementi in fatto sopra riportati, si ritiene che il dirigente medico avrebbe dovuto rendere al omissis le informazioni circa il legame familiare con i vari gli studi medici privati accreditati o convenzionati presenti sul territorio omissis, laddove le dichiarazioni, rese in data 31.01.2018, risultano carenti in tal senso.

Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni in materia di conflitti di interesse non sono state rese negli anni precedenti ed in particolare a decorrere dall’anno 2013, in cui è entrato in vigore il DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Nelle dichiarazioni siglate in data omissis, il prof. omissis ha dichiarato: “di non avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con l’ufficio che dovrò dirigere o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio”.

L’obbligo di comunicazione di conflitti di interessi, anche solo a livello potenziale, è previsto come un obbligo comportamentale di carattere generale, operante per tutti i dipendenti pubblici che sussiste anche laddove vi sia la mera possibilità di favorire interessi esterni in conflitto con la funzione pubblica rivestita.

Tale obbligo è infatti propedeutico all’azione di vigilanza e controllo dell’amministrazione, al precipuo scopo di prevenire situazioni effettive di corruzione o mala gestio e rileva anche laddove non vi siano situazioni attuali di conflitto, come la sussistenza di rapporti contrattuali.

In particolare, per la specifica categoria dei dirigenti, il dovere di rendere le informazioni attinenti potenziali conflitti di interessi è rafforzato, tant’è che il legislatore ha ribadito il contenuto dell’obbligo all’art. 13 rubricato “Disposizioni particolari per i dirigenti”, che dispone:

“Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai

dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. (...)”.

Analogamente, il codice di comportamento del omissis, adottato dapprima nel 2015 e successivamente aggiornato, dopo aver conferito un’accezione ampia al conflitto di interessi (art. 5 che definisce tale “ogni situazione nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici”), pone precisi obblighi comportamentali per il personale appartenente alla categoria dei dirigenti (art. 14), senza distinguere le posizioni in termini di esclusività o non esclusività del rapporto professionale con l’istituto.

Inoltre, la suddetta disposizione comprende espressamente anche i titolari di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria).

Oneri di verifica ed accertamento in capo all’amministrazione del omissis.

In merito al ruolo dell’amministrazione pubblica in questione, si prende atto dei vari interventi messi in atto dal omissis durante l’anno 2017, al fine di presidiare più adeguatamente l’area del conflitto di interessi, ivi comprese le iniziative intraprese dal RPCT.

Tuttavia le azioni e misure adottate dal omissis, incluse le prescrizioni del codice comportamentale aziendale, sono risultate inefficaci rispetto all’acquisizione delle informazioni necessarie a prevenire e valutare le ipotesi di conflitto di interessi, benché adottate secondo le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (v. delibera A.N.A.C. numero 75 del 24 ottobre 2013), nonché secondo le raccomandazioni e indicazioni fornite dall’Autorità agli enti del servizio sanitario nazionale (v. delibera A.N.A.C. numero 358 del 29 marzo 2017).

Infatti, a fronte della mancata comunicazione da parte dell’interessato sopra descritta, nessun accertamento risulta effettuato da parte dei competenti organi dell’amministrazione del omissis, seppure l’ente risulta avere conoscenza dell’esistenza di studi medici privati a riconducibili al professionista in questione, attraverso i propri familiari.

Infatti, la stessa amministrazione ha dato notizia a questa Autorità della pendenza di un procedimento giurisdizionale, risalente al momento dell'immissione in servizio del professionista, in cui sia omissis che lo studio di radiologia omissis erano stati convenuti ed entrambi condannati, in primo grado, al risarcimento del danno.

Ebbene, preso atto che il rapporto di servizio del Prof. omissis con omissis risale al omissis, anno a partire dal quale tale Dirigente medico ha rivestito ininterrottamente la carica di primario del reparto di Radioterapia, nessuna azione né misura di vigilanza risulta stata adottata dall'Istituto con specifico riferimento all'ipotesi di conflitto di interessi del dirigente medico.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'inadempimento del dirigente medico dell'obbligo di informare omissis circa la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, relativo all'esistenza di strutture sanitarie private operanti all'interno dello stesso settore medico, partecipate o amministrate da membri della propria famiglia - indipendentemente dalla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali strutture ed il Servizio Sanitario Regionale - costituisce violazione delle disposizioni di cui al-

l'art.13 del D.P.R. 62/2013, nonché delle corrispondenti disposizioni di cui al codice di comportamento aziendale;

- la violazione del suddetto obbligo di comunicazione integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, ed è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16 del d.P.R. n. 62/2013);

- l'onere a carico del omissis di accertare, attraverso la struttura competente, i profili di responsabilità disciplinare, riferendo gli esiti di tale accertamento a quest'Autorità; di rimettere alla Regione omissis, nell'ambito delle sue competenze di vigilanza, la specifica valutazione del comportamento dell'amministrazione del omissis ed in particolare della mancata attivazione di verifiche in merito alla posizione del Dirigente medico;

- di dare comunicazione della presente delibera al Direttore Generale, al RPCT, all'organismo per i procedimenti disciplinari del omissis, nonché al RPCT della Regione omissis ed all'interessato;

- di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di omissis, per gli eventuali aspetti di competenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2018.

Il Segretario, Maria Esposito

§ 255 - Delib. Anac 21 dicembre 2016, n. 1305. Concernente la violazione del d.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, da parte del dott. Raffaele Marra, direttore del dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, con particolare riferimento al procedimento di nomina del fratello, dott. Renato Marra, quale dirigente della direzione turismo di Roma Capitale. Fascicolo/ UVMAC 4883/2016.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 21 dicembre 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

vista la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 concernente: «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)»;

visto l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

visto il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13.12.2013 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013;

vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con nota acquisita al protocollo generale n. 0168867 del 15 novembre 2016, è stata segnalata a quest'Autorità, da parte della DIRER-DIRL, la sussistenza della violazione del d.P.R. n. 62/2013, nonché del codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, da parte del dott. Raffaele Marra, direttore del dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, in quanto nel procedimento di nomina del fratello, dott. Renato Marra, a capo della direzione turismo di Roma Capitale, avrebbe violato l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del citato d.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 10 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di Roma Capitale.

In particolare, si evidenzia che, con comunicazione del 19 ottobre 2016 prot. n. 66646 a firma del dott. Raffaele Marra, è stata avviata una procedura di interpello finalizzata all'affidamento degli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative di Roma Capitale. Con ordinanza sindacale n. 95/2016, sottoscritta dalla Sindaca di Roma nonché dal dott. Marra, in qualità di titolare dell'ufficio organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, sono stati assegnati gli incarichi dirigenziali. All'esito della suddetta procedura, il dott. Renato Marra, fratello del dott. Raffaele Marra, è risultato assegnatario dell'incarico di direttore della direzione turismo.

Ai fini della valutazione da parte di quest'Autorità della sussistenza della segnalata violazione del codice di comportamento nazionale e dell'amministrazione capitolina, con nota prot. 175225 del 25 novembre 2016, è stato chiesto al

RPCT di Roma Capitale di voler fornire informazioni e chiarimenti sul punto.

È stato chiesto, in particolare, di trasmettere tutti gli atti del procedimento relativi all'affidamento degli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative di Roma Capitale, a partire dalla valutazione del fabbisogno, da cui emerge la carenza dei posti da ricoprire e fino all'ordinanza con la quale vengono assegnati gli incarichi. È stato chiesto, altresì, il regolamento di organizzazione di Roma Capitale, tutti gli altri eventuali atti di programmazione del fabbisogno di personale dirigenziale, nonché l'eventuale comunicazione da parte del dott. Raffaele Marra al RPCT di Roma Capitale e alla Sindaca del medesimo Ente del rapporto di parentela segnalato e di eventuali astensioni rispetto a decisioni prese nel corso dell'istruttoria. Quanto al ruolo svolto, in concreto, dal dott. Raffaele Marra, in qualità di dirigente dell'area risorse umane nel corso dell'istruttoria, è stato chiesto da quest'Autorità se lo stesso abbia curato la selezione dei curricula da sottoporre alla Sindaca.

In ragione di ciò, il RPCT di Roma Capitale, con nota prot. n. 183564 del 13 dicembre 2016 ha fornito riscontro e inviato documentazione relativa alla suddetta vicenda.

È necessario, infine, sottolineare che sulla vicenda è pervenuta un'ulteriore segnalazione da parte di CODA-CONS e che la segnalazione dell'associazione dirigenti e quadri direttivi della Regione Lazio e degli enti collegati (Direr-Dirl) è stata anche integrata dalla nota prot. n. 178701 del 2 dicembre 2016, nella quale tale associazione, come fatto in precedenza dalla Direr-Dirl, evidenzia anomalie relative all'inquadramento del dott. Raffaele Marra nei ruoli della dirigenza del Comune di Roma.

Da ultima è pervenuta la nota prot. n.187355 del 19 dicembre 2016, con la quale si evidenzia che l'istruttoria sulle nomine di oltre 1500 candidati sia stata fatta dalla Sindaca in un periodo in cui la stessa era in viaggio di rappresentanza in Polonia. Inoltre in tale nota, nel ribadire la violazione dell'obbligo di astensione da parte del dott. Marra, la Direr-dirl fa presente all'Autorità che *«da materiale investigativo divulgato dalla stampa a seguito dell'arresto di Renato (rectius Raffaele) Marra avvenuto in data 17 dicembre 2016, emergerebbe una partecipazione determinante del dott. Raffaele Marra nel processo decisionale di selezione dei dirigenti»*.

La relazione del RPCT di Roma Capitale

1) *La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali.*

Il RPCT di Roma Capitale, preliminarmente, ha fornito un quadro generale delle azioni che hanno fatto seguito allo svolgimento delle elezioni amministrative in data 22 giugno 2016, finalizzate ad un processo di ulteriore razionalizzazione ed efficientamento della macrostruttura capitolina.

A seguito della definizione della macrostruttura è stato necessario conferire i nuovi incarichi dirigenziali per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 19, co.2, del d.lgs. n. 165/2001. Infatti, tutte le posizioni risultavano disponibili dal 1° novembre 2016. Il RPCT elenca, poi, il quadro normativo e regolamentare per il conferimento degli incarichi dirigenziali e, più in particolare, afferma che per quanto concerne Roma Capitale si deve far riferimento oltre al ci-

tato art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, agli artt. 50, co. 10 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, all'art. 34, co.6, dello Statuto di Roma Capitale e all'art. 38, co.1 e 2 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale. L'amministrazione capitolina, per la prima volta nella sua storia - sottolinea il RPCT - ha provveduto ad una procedura di pubblico interpello rivolto a tutti i dirigenti di ruolo, con nota prot. GB/66646 del 19 ottobre 2016 a firma del direttore del dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale (Dott. Raffaele Marra). La dott.ssa Turchi ha evidenziato che tutte le candidature pervenute presso la segreteria del citato dipartimento sono state protocollate, raccolte dal competente ufficio del dipartimento organizzazione e risorse umane e sono state integralmente consegnate alla Sindaca, in data 27 ottobre 2016 "ai fini della successiva analisi e valutazione in qualità di Organo individuato dalla normativa quale soggetto investito di autonoma ed esclusiva responsabilità rispetto alla nomina dei dirigenti, ai sensi del citato art. 50, co. 10 del d.lgs. n. 267/2000".

2) *Ruolo svolto dalla Sindaca di Roma e ordinanza sindacale n. 95 del 9 novembre 2016.*

La Sindaca, sottolinea il RPCT, anche in esercizio delle specifiche competenze in materia di personale, non delegate ad alcun assessore, **ha provveduto all'analisi della documentazione pervenuta e alla valutazione delle candidature.**

La stessa, conclusa la fase istruttoria, ha ritrasmesso la documentazione inerente alle candidature alla Direzione del dipartimento, chiedendo la predisposizione delle ordinanze di conferimento degli incarichi dirigenziali in conformità alle determinazioni dalla medesima assunte come da prospetto allegato alla nota prot. n. RA73546 de 9 novembre 2016.

Tali ordinanze sindacali sono state predisposte dagli uffici del Dipartimento organizzazione e risorse umane e sono state tutte controfirmate dal Direttore del dipartimento e dal Segretario generale. Il Dipartimento ha poi curato la trasmissione alle strutture interessate e ai dirigenti destinatari dei degli incarichi, allegando i modelli per le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

In merito alla ricostruzione ed all'apprezzamento dei ruoli effettivamente svolti durante l'intero iter decisionale il RPCT riporta la dichiarazione della Sindaca che testualmente riferisce:

«Con riguardo all'iter decisionale, la Scrivente ha esaminato la documentazione pervenuta, come da interpello, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, integralmente consegnatami dagli uffici competenti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed ha individuato, con modalità non comparative, i candidati per le posizioni dirigenziali oggetto di interpello, tenendo conto delle prioritarie esigenze organizzative ed amministrative della nuova Amministrazione, Stelle risultanze curriculari oltre che attraverso il dovuto procedimento partecipativo con gli Assessori ed i Presidenti dei Municipi, altresì sentiti i Consiglieri di maggioranza. Esaurita tale fase, ho impartito le conseguenti direttive al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane non nota prot. n. RA/73456 del 9 novembre 2016, affinché procedesse alla conforme predisposizione delle relative Ordinanze.»

Nel dispositivo dell'ordinanza sindacale n. 95 del 9 novembre 2016, tuttavia, si stabilisce: *«di conferire, con il*

riconoscimento della fascia retributiva come risultante dall'istruttoria svolta dalle strutture competenti ai sensi della disciplina vigenti, gli incarichi di direzione ».

2. *Violazione da parte del dott. Marra dell'obbligo di astensione. Conclusioni del RPCT.*

A parere del RPCT, dal quadro normativo di riferimento e dalla ricostruzione dell'iter procedimentale non sembrerebbero sussistere, in relazione alla specifica procedura di nomina relativa all'incarico di direttore della direzione turismo al Dott. Renato Marra (fratello del dott. Raffaele Marra), segmenti procedimentali connotati - anche in via potenziale - da margini di discrezionalità e valutazione o dell'esercizio di un potere decisorio da parte del Direttore pro tempore del Direttore competente in materia di personale.

«Il carattere meramente di supporto dell'attività svolta dall'Ufficio non sembrerebbe poter configurare l'esercitabilità di un'influenza dello stesso sull'esercizio dei doveri istituzionali che l'ordinamento attribuisce alla Sindaca, quale organo competente alla decisione relativa alle nomine dirigenziali, con la conseguenza di potersi ritenere escluso il ricorrere della figura sintomatica dell'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa».

Conclusivamente, la dott.ssa Turchi afferma che la competenza del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane appare circoscritta ad attività, preventive e successive rispetto all'adozione dei provvedimenti citati, prive di discrezionalità, quali la ricezione delle candidature dei dirigenti corredate dalla dichiarazioni di assenza di cause di inconfirmità e incompatibilità degli incarichi e delle dichiarazioni relative alla sussistenza di procedimenti disciplinari e/o penali, la notificazione dei provvedimenti e la pubblicazione delle correlate dichiarazioni. Non è stata svolta alcuna attività preventiva di valutazione/selezione dei curricula da sottoporre alle valutazioni della Sindaca.

Il citato Dipartimento ha curato un'attività meramente ausiliaria in quanto Struttura capitolina titolare degli applicativi che gestiscono le informazioni anagrafiche e curricula dei dipendenti, dirigenti e non, predisponendo gli schemi di conferimento di incarico dei dirigenti capitolini.

3. *Sulla comunicazione al RPCT da parte del dott. Raffaele Marra del rapporto di parentela segnalato.*

Il RPCT informa l'Autorità che il dott. Raffaele Marra non ha rilasciato al RPC nessuna dichiarazione in merito al rapporto di parentela segnalato, né prima dell'interpello, né prima delle ordinanze sindacali. Lo stesso Marra, afferma il RPCT, il 15 novembre 2016 ha presentato tale dichiarazione relativa all'esistenza di situazioni di coniugio, parentela affinità entro il secondo grado con i dipendenti a qualunque titolo impiegati nella stessa amministrazione, o che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati. Tale dichiarazione è stata resa con decorrenza dal periodo di rientro in servizio attivo nell'Ente dall'8 settembre 2016.

4. *Sulla conoscenza della Sindaca di tale rapporto di parentela e sul ruolo svolto da Raffaele Marra nella procedura in esame.*

Con la citata nota RA/80715 la Sindaca ha dichiarato: «sono a conoscenza del rapporto di parentela tra il Dott.

Raffaele Marra ed il Dott. Renato Marra sin dal giorno del mio insediamento quale Sindaca di Roma Capitale», e ancora in ordine al ruolo svolto dal Dott. Raffaele Marra nella procedura in oggetto indicata, ha precisato: «che lo stesso è stato di mera pedissequa esecuzione delle determinazioni da me assunte, senza alcuna partecipazione alle fasi istruttorie, di valutazione e decisionali, peraltro affidate in via esclusiva dalla normativa vigente. Il Dott. Raffaele Marra si è limitato a compiti di mero carattere compilativo connessi ad un procedimento decisionale che ha visto l'Amministrazione di Roma Capitale interprete, per la prima volta, di una procedura di interpello dirigenziale generalizzata, in conformità al Piano Anticorruzione ed al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi».

Diritto

Precedenti orientamenti e decisioni deWAutorità in tema di conflitti di interessi e violazione del codice di comportamento.

Nell'ambito di un parere reso al Comune di Torrenova (Messina), in merito alla sussistenza del conflitto di interessi e all'esistenza di eccezioni relativamente all'accertamento delle violazioni del codice di comportamento, l'Autorità, con l'AG 11/2015/AC, pubblicata sul sito istituzionale, preliminarmente, ha richiamato l'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 - ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». A parere dell'Autorità, la disposizione stabilisce, da un lato, l'obbligo di astensione per i soggetti ivi indicati, dall'adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dall'altro, un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. Come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) (All. I, par. B.6), la predetta disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati.

Lo stesso PNA precisa al riguardo che la norma va coordinata con le disposizioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale - dopo aver evidenziato, all'art. 3, che il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi - stabilisce all'art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito

o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.

La violazione della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa. Le disposizioni normative sopra richiamate e le indicazioni del PNA in materia, mirano dunque a prevenire situazioni di conflitto di interessi che possano minare il corretto agire amministrativo.

Tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (rup e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali; si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. La ratio dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del funzionario che partecipa dell'esercizio della funzione. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L'obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza.

È quanto affermato, sul tema, da questa stessa Autorità con l'orientamento n. 95 del 7 ottobre 2014, secondo cui «nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all'art. 6 bis, della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni».

Il medesimo principio è stato espresso nell'orientamento n. 78 del 23 settembre 2014, pubblicato sul sito istituzionale.

Limiti dell'accertamento dell'Autorità

In via preliminare, si sottolinea che non rientra tra i compiti di quest'Autorità accertare la legittimità delle norme dello Statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale sotto il profilo della netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-

amministrativo e funzioni gestorie che costituisce una condizione necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Né, tanto meno, può essere sindacata da quest'Autorità l'eventuale carenza di motivazione sottesa alle ordinanze di conferimento degli incarichi dirigenziali, all'esito della procedura di interpello ovvero la carenza di una vera e propria istruttoria degli organi e degli uffici dell'amministrazione capitolina. L'azione di quest'Autorità si è limitata a valutare l'esistenza di un obbligo di astensione a carico del dott. Raffaele Marra, trovandosi questi in posizione di potenziale conflitto di interessi in relazione alla nomina di suo fratello Renato.

Valutazione della sussistenza del conflitto di interessi

Al fine, quindi, di giungere, nella fattispecie esaminata, all'accertamento della violazione del codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, è stato valutato se vi sia stata partecipazione all'adozione dell'atto di nomina del fratello, da parte del dott. Raffaele Marra.

A questo fine, sulla base della documentazione esaminata, sono stati considerati i seguenti elementi:

a) la relazione del RPCT di Roma Capitale, secondo la quale lo statuto di Roma Capitale e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in aderenza alle disposizioni del TUEL, riservano il conferimento di incarichi dirigenziali esclusivamente alla Sindaca;

b) la dichiarazione della Sindaca di Roma Capitale nella quale si afferma di aver compiuto da sola l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali;

c) la dichiarazione della Sindaca nella quale si afferma la conoscenza, ab initio, della situazione di potenziale conflitto di interessi del Marra Raffaele.

a) La relazione del RPCT di Roma Capitale e le previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, in aderenza alle disposizioni del TUEL, riservano il conferimento di incarichi dirigenziali esclusivamente alla Sindaca.

La riserva dell'atto alla Sindaca vale a definire il regime della responsabilità relativamente all'adozione dell'atto di nomina. In base a questa riserva, la Sindaca risponde dell'atto, sia sul piano politico che su quello amministrativo-contabile. La riserva dell'atto, in capo all'organo politico, analoga alla riserva prevista in capo ai dirigenti per l'adozione di tutti gli atti di gestione e di amministrazione attiva, non esclude affatto che un funzionario che partecipa alla sua adozione, compiendo atti istruttori endoprocedimentali di qualsiasi tipo, si trovi in una situazione di conflitto di interessi che impone l'obbligo di astenersi totalmente dal compimento di qualunque atto istruttorio o endoprocedimentale.

b) La dichiarazione della Sindaca di Roma Capitale nella quale si afferma di aver compiuto da sola l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali.

La dichiarazione della Sindaca deve essere interpretata come piena rivendicazione della responsabilità personale, politica e amministrativa dell'adozione dell'atto di nomina. Sotto questo profilo, però, essa non vale ad escludere che l'organo politico si sia avvalso della collaborazione, anche solo ai meri fini istruttori, di funzionari del comune ed, in particolare, del dott. Raffaele Marra, direttore del di-

partimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, che, come riferito dalla Sindaca nella relazione del RPCT, ha raccolto tutta la documentazione, predisponendo l'atto per la firma della Sindaca e lo ha controfirmato.

Si deve ritenere, pertanto, che l'atto di nomina adottato dalla Sindaca di Roma Capitale sia stato accompagnato da una attività istruttoria, svolta in particolare dall'ufficio (il Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale) diretto dal funzionario in posizione di conflitto di interessi.

Peraltro, che una tale attività istruttoria sia stata effettivamente svolta si può dedurre dal dispositivo dell'ordinanza n.95 del 9 novembre 2016. Tale dispositivo appare, infatti, in contraddizione con le dichiarazioni rilasciate dalla Sindaca, con riferimento al ruolo dalla stessa ricoperto nell'iter decisivo relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali. Da un lato, infatti, si afferma che l'istruttoria è stata effettuata in totale autonomia dalla Sindaca e dall'altro, nel dispositivo dell'ordinanza n. 95/2016, si afferma: «di conferire, con il riconoscimento della fascia retributiva, come risultante dall'istruttoria svolta dalle strutture competenti ai sensi della disciplina vigente, gli incarichi di direzione».

Non spetta a questa Autorità valutare quali fossero, in concreto, i rapporti tra la Sindaca e il dott. Marra, in particolare quale fosse la capacità di quest'ultimo di influenzare sostanzialmente le decisioni dell'organo politico. Sul punto, elementi potrebbero essere ricavati dall'integrazione fornita dalla DIRER- DURL con la citata nota prot. n. n.187355 del 19 dicembre 2016, nonché dall'ordinanza di custodia cautelare, ritualmente acquisita dall'Autorità, relativa al procedimento penale R.G.N.R. 56459/16, nei confronti del dott. Raffaele Marra (pagine 2, 4, 16).

c) la dichiarazione della Sindaca nella quale si afferma la conoscenza, ab initio, della situazione di potenziale conflitto di interessi del Marra Raffaele.

La dichiarazione della Sindaca sulla piena conoscenza, ab initio, della situazione di potenziale conflitto di interessi del dott. Raffaele Marra relativamente alla posizione del fratello Renato potrebbe far presupporre una precedente dichiarazione, in tal senso a Lei resa, dal dott. Marra (Raffaele). In ogni caso dalla dichiarazione si ricava che la situazione di palese conflitto di interessi era conosciuta dalla Sindaca. Una tale dichiarazione, però, non è sufficiente per rimuovere il conflitto.

Il d.p.R. n. 62/2013 prevede, infatti, che l'organo che viene a conoscenza, attraverso la dichiarazione o in altro modo, della situazione di conflitto di interessi, disponga ogni misura volta ad evitare ogni partecipazione del funzionario a procedimenti nei quali egli possa trovarsi in una tale situazione (in tal senso la citata AG 11/2015/AC).

Nel caso specifico la Sindaca, consapevole del conflitto, avrebbe dovuto esonerare il dott. Marra da ogni partecipazione, anche se solo "meramente pedissequa", all'atto di nomina del fratello Renato.

Conclusioni

Alla luce dei fatti esposti e dell'interpretazione data, da parte di quest'Autorità, alla nozione di "partecipazione" all'adozione di atti da parte di funzionari in posizione di conflitto di interessi si deve ritenere che vi sia stata una partecipazione all'adozione dell'atto di nomina del dott. Renato Marra da parte del fratello Raffaele.

La partecipazione è avvenuta in presenza di conflitto di interessi, atteso lo stretto legame di parentela intercorrente tra il dott. Raffaele Marra e il destinatario del provvedimento di nomina (il fratello, dott. Renato Marra).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- che i fatti segnalati configurano una violazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art.7 del d.P.R. n. 62/2013 e dell'art.10 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di Roma Capitale. Conseguentemente, la violazione dell'obbligo di astensione previsto dalle citate norme integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16 del d.P.R. n. 62/2013);

- di trasmettere gli atti alla struttura competente del Comune di Roma Capitale affinché accerti la responsabilità disciplinare del dott. Raffaele Marra, riferendo gli esiti di tale accertamento a quest'Autorità;

- di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, per gli aspetti di competenza.

- di trasmettere gli atti al RPCT perché valuti se la procedura di interpello posta in essere sia stata conforme ai principi di buon andamento ed imparzialità che devono connotare l'agire della pubblica amministrazione e se non sia necessario adottare, a partire dal PTPC 20172019, adeguate misure di prevenzione.

Quanto alle anomalie segnalate, relative all'inquadramento del dott. Raffaele Marra nei ruoli della dirigenza del Comune di Roma, si inviano gli atti, per l'esame di tale profilo, alla Procura regionale presso la Corte dei conti della Regione Lazio e all'Ispettorato della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 60, co.6 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2009 concernente l'ampliamento dei poteri ispettivi dell'Ispettorato per la funzione pubblica.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 dicembre 2016 Il Segretario, Maria Esposito

§ 256 - Delib. Anac 13 aprile 2016, n. 420. Concernente la conformità al codice di comportamento di atti e comportamenti di un componente della Giunta camerale della Camera di Commercio di Benevento, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Fascicolo n. 1530/2016.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'adunanza del 13 aprile 2016; visto l'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esprime pareri

facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei fun-

zionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

visto l'articolo 1, comma 3 della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

visto l'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

visto l'art. 54, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti;

visto l'articolo 2, comma 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Benevento, secondo cui, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del codice generale, il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che si trovano nelle situazioni ben specificate dallo stesso articolo;

visto l'articolo 1, comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Benevento, secondo cui gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono al personale delle Aziende speciali, a tutti i collaboratori o consulenti

(con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui la Camera si avvale nonché ai componenti degli organi di cui all'art. 9 della legge n. 580 del 1993 come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 2010;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con note acquisite al protocollo dell'Autorità n. 119257 del 21 settembre 2015, n. 40577 del 10 marzo 2016 e n. 44435 del 17 marzo 2016, è stata segnalata all'Autorità la presunta sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, con riferimento ad un componente della Giunta camerale della Camera di commercio di Benevento. In particolare, l'esponente rappresenta che un componente della Giunta camerale ha proposto al Presidente della Camera di commercio di Benevento la realizzazione di un'iniziativa per la organizzazione di percorsi formativi a favore di titolari e dipendenti di attività commerciali. Successivamente, la Giunta camerale, anche con il voto favorevole del suindicato componente, ha approvato sia lo schema di avviso pubblico da diramare per l'acquisizione di proposte progettuali da parte di soggetti terzi, per la realizzazione dell'iniziativa di cui sopra, sia la proposta progettuale presentata da una delle società che hanno partecipato alla gara per l'importo di circa 40.000,00 euro.

Dopo la formalizzazione dell'incarico da parte dell'ufficio dell'Ente, il predetto componente della Giunta, in qualità di rappresentante legale di un consorzio di imprese, ha accettato un incarico a titolo oneroso da parte della società vincitrice della gara, per una delle attività afferenti il progetto e ha anche partecipato, in qualità di discente, ad alcuni corsi organizzati e somministrati gratuitamente dalla società affidataria a tutti i partecipanti, come previsto dal progetto approvato dalla Giunta.

A conclusione delle attività progettuali, la Giunta camerale dovrà esprimersi sull'avvenuto raggiungimento, da parte della società, dei risultati prefissati nel progetto, ai fini della liquidazione alla società del saldo del costo complessivo.

Viene infine evidenziato che lo stesso consigliere, nella qualità di componente della Giunta, ha anche approvato il Codice di comportamento (ex art. 54 del d.lgs. n. 165/2001), il quale estende l'applicabilità delle norme in esso contenute, anche in tema di conflitto di interesse, agli stessi componenti della Giunta.

Ritenuto in diritto

Ai fini di valutare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, in relazione al predetto componente della Giunta camerale della Camera di commercio di Benevento, è necessario individuare le attività svolte dallo stesso, sia in qualità di componente della Giunta, sia in qualità di rappresentante legale di un consorzio di imprese.

Il soggetto predetto, in qualità di componente della Giunta, ha espresso voto favorevole per l'approvazione, da parte della Giunta, sia dello schema di avviso pubblico per la realizzazione dell'iniziativa formativa, sia della proposta progettuale presentata da una delle società che hanno partecipato alla gara.

Successivamente il predetto soggetto, in qualità di rappresentante legale di un consorzio di imprese, ha accettato un incarico a titolo oneroso dalla società vincitrice della gara, per un'attività afferente il progetto formativo approvato dalla Giunta.

L'articolo 1, comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Benevento stabilisce che "gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono anche ai componenti degli organi di cui all'art. 9 della legge n. 580 del 1993 come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 2010", tra i quali organi è compresa la Giunta della Camera di Commercio.

L'articolo 2, comma 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Benevento stabilisce che, "in conformità a quanto previsto da Wart. 4, comma 6 del codice generale, il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che:

a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;

b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;

c) siano o siano stati, nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo. "

Si ricorda peraltro che l'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Si evidenzia infine che l'art. 54, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che "la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione /iella corruzione, è fonte di responsabilità disciplinari".

Pertanto, alla luce di quanto fin qui richiamato, il predetto componente della Giunta non avrebbe dovuto accettare un incarico dalla società vincitrice della gara. Tale accettazione appare infatti in contrasto con quanto previsto sia dal Codice di comportamento della Camera di Commercio di Benevento da lui stesso approvato in qualità di componente della Giunta camerale, sia dalla legislazione vigente, esponendo lo stesso soggetto a responsabilità disciplinare.

Al termine delle attività progettuali, inoltre, la Giunta, di cui il predetto soggetto fa parte, sarà chiamata ad esprimersi circa l'avvenuto raggiungimento, da parte della società, dei risultati prefissati nel progetto, al fine della liquidazione alla società del saldo del costo complessivo.

L'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190, in tema di conflitto di interessi, stabilisce inoltre che "il reponsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La vicenda all'esame dell'Autorità si inquadra in un contesto normativo generale che denota la sempre crescente attenzione prestata dal legislatore all'indeclinabile valore della imparzialità in sede di espletamento dell'attività amministrativa, esigenza questa compendiata dalla formulazione del novello art.6 bis della L. n. 241 del 1990, così come introdotto dalla L. n. 190 del 2012, che giunge a configurare un generale dovere di astensione del pubblico funzionario in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale. Tale intervento normativo si colloca nel solco della progressiva valorizzazione del principio di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, come evincibile dall'art. 97 della Costituzione, ad opera della stessa giurisprudenza mediante l'applicazione in sede analogica, sia pure con le dovute cautele, dell'art. 51 c.p.c.. Trattasi quindi di un percorso per così dire virtuoso, che ha condotto ad una rinnovata consapevolezza del ruolo stesso del funzionario amministrativo, nel quadro di un ideale ravvicinamento tra funzione pubblica e funzione giurisdizionale, siccome entrambe informate a sovrapposti principi di obiettività ed imparzialità. Questo percorso ha portato poi il legislatore all'approvazione del Codice di comportamento al cui articolo 7 stabilisce che: «Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

La giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, sez. IV, sentenza 13 maggio 2013, n. 1137; T.A.R. L'Aquila-Abruzzo, sez. I, 19 marzo 2014, n. 261; T.A.R. Campania-Salerno, sez. II, 17 marzo 2014, n. 577 e

da ultimo T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 12 maggio 2015, n. 968) ritiene che il dovere di astensione quale conseguenza obbligatoria di fronte ad ipotesi di conflitti di interessi postula “una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi” del pubblico amministratore.

Dalle considerazioni sopra espresse, nel caso prospettato si ritiene integrata un'ipotesi di conflitto di interessi che non trova espressamente il suo riferimento in una norma di legge. L'incompatibilità in esame non è quindi di tipo formale ma “materiale” tra la carica di componente della Giunta camerale e la carica di rappresentante legale di un consorzio di imprese.

In virtù della carica di componente della Giunta camerale, il soggetto predetto ha approvato la proposta di formazione presentata da una delle società partecipanti alla gara e dovrà esprimersi successivamente circa l'avvenuto raggiungimento, da parte della società, dei risultati prefissati nel progetto, al fine della liquidazione alla società del saldo del costo complessivo.

In virtù della carica di rappresentante legale di un consorzio di imprese, lo stesso soggetto ha invece accettato un incarico a titolo oneroso da parte della stessa società vincitrice della gara, per una delle attività afferenti il progetto approvato dalla Giunta camerale.

La suddetta situazione di interferenza appare tale da influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo della funzione pubblica rivestita, sanabile con il dovere di astensione previsto dal legislatore.

Il componente della Giunta in questione, accettando un incarico a titolo oneroso da parte della società vincitrice

della gara, si è già esposto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si ritiene che lo stesso soggetto, a conclusione delle attività progettuali e al fine della liquidazione alla società del saldo del costo complessivo, debba assolutamente astenersi dall'esprimere un parere circa l'avvenuto raggiungimento, da parte della suddetta società, dei risultati prefissati nel progetto.

Si rimette, pertanto, alla valutazione dell'amministrazione vigilante, la validità degli atti e/o provvedimenti adottati dal predetto soggetto, nella situazione di interferenza sopra descritta.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- con riferimento al suddetto componente della Giunta della Camera di commercio di Benevento, la sussistenza di un'ipotesi di conflitto di interessi tra le attività svolte in qualità di componente della Giunta della Camera di commercio di Benevento e le attività svolte in qualità di rappresentante legale di un consorzio di imprese, nei limiti di cui in motivazione;

- la trasmissione della presente delibera al RPC della Camera di commercio di Benevento, per le attività di competenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2016 Il Segretario, Maria Esposito

§ 257 - Delib. Anac 21 ottobre 2014, n. 145. Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali

L'AUTORITÀ RICHIAMATE

la nota del Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP) del 13 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2645/2014), con la quale è stato sottoposto all'attenzione dell'Autorità il parere *pro veritate* del prof. avv. Piero Alberto Capotosti in ordine all'applicabilità della l. n.190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 agli ordini e ai collegi professionali;

la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara del 17 aprile 2014 (ns. prot. n. 8139/2014) in ordine all'applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati ai suddetti enti;

la nota del Direttore generale delle professioni sanitarie delle risorse umane del SSN del Ministero della Salute del 15 ottobre 2014 (ns. prot. n. 17776/2014), con la quale si chiede all'Autorità di esprimere un parere sulla problematica prospettata;

VISTI

l'articolo 1, comma 59 della l. n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;

l'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale “*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.*”;

l'articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;

VISTA

la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, così recita: *“la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell’ente”*;

ESAMINATO

il parere del prof. avv. Piero Alberto Capotosti allegato alle richieste di parere di cui sopra;

RITENUTO CHE

pur essendo stata riconosciuta, nel citato parere, la qualificazione di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali, si sono qualificati gli stessi come enti associativi e, per tali ragioni, li si è ritenuti esclusi dall’ambito di applicazione delle norme di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012, soluzione quest’ultima che non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell’ordinamento, non vi sono norme che escludono l’applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta qualificazione;

CONSIDERATO CHE

rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego e tenuto conto, altresì, che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell’ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, co. del d.lgs. n. 165/2001, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale;

DELIBERA

di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.

I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.

La presente delibera diventa efficace alla data della sua pubblicazione nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione.

L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente.

Si segnala che l’articolo 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014, prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento.

DISPONE

di comunicare la presente delibera al Ministro della Salute e al Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP).

Roma, 21 ottobre 2014

Raffaele Cantone

DETERMINAZIONI

§ 258 - Delib. Anac 3 agosto 2016, n. 831. Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Si rinvia al par. 18 della Parte I.

§ 259 – Determ. Anac 28 ottobre 2015, n. 12. Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Si rinvia al par. 19 della Parte I.

ORIENTAMENTI

§ 260 - Orientamento numero 21 del 10 giugno 2015.

Parole chiave: Anticorruzione - codice di comportamento - art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 - art. 1, comma 2, d.p.r. n. 62/2013 - codici settoriali - regole comportamentali differenziate - partecipazioni a viaggi e convegni - conformità alla norma - limiti.

Materia: anticorruzione

È conforme alla norma, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d. lgs n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013, l’individuazione, da parte delle amministrazioni, di regole comportamentali differenziate

a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio. La partecipazione a viaggi e convegni, finanziati da soggetti privati, è spe-

cificamente disciplinata dagli enti e dalle aziende del S.S.N. in quanto ambito potenzialmente esposto al rischio.

§ 261 - Orientamento numero 124 del 22 dicembre 2014.

Parole chiave – Anticorruzione- art. 1, commi 8, 10 e 11 legge n. 190/2012 – obblighi di formazione in materia di anticorruzione – obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento -personale somministrato alle pubbliche amministrazioni dalle agenzie per il lavoro - art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 - sussistenza

Materia: anticorruzione

Tra il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, sottoposto agli ob-

blighi di formazione in materia di anticorruzione, previsti dai commi 8, 10 e 11 della legge n. 190/2012, deve essere compreso anche quello somministrato alle pubbliche amministrazioni dalle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003. Nei confronti di tale tipologia di personale, infatti, trovano applicazione gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.P.R. n. 62/2013.

COMUNICATI DEL PRESIDENTE ANAC

§ 262 - Comunicato del Presidente del 1 febbraio 2017.

Rettifica dell'art. 22 del Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità

Si comunica che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 1 febbraio 2017, ha apportato una correzione al Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, adottato il 1 luglio 2015. Per l'effetto, la previsione contenuta nell'art. 22, rubricato "entrata in vigore" secondo cui «*Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica deve inten-*

dersi è sostituita con la seguente: «Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità».

Il testo del suddetto Codice è disponibile nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali/Atti Generali/Codice disciplinare e Codice di comportamento".

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 febbraio 2017 Il Segretario, Maria Esposito

§ 263 - Comunicato del Presidente del 9 novembre 2016.

Codice di comportamento delle università pubbliche

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sul rispetto della normativa di prevenzione della corruzione, l'Autorità ha riscontrato alcune carenze nei codici di comportamento adottati dalle università pubbliche, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge n. 190/2012, a integrazione del regolamento governativo recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, si è rilevato che spesso la disciplina in materia di conflitto di interessi non considera le ipotesi in cui sia coinvolto il rettore.

L'art. 2 del d.P.R. 62/2013, nel definire l'ambito di applicazione del regolamento, stabilisce che le norme ivi previste costituiscono principi di comportamento per le categorie di personale in regime di diritto pubblico indicate all'art. 3 del d. lgs. 165/2001, fra le quali sono ricompresi i professori e ricercatori universitari, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Si rammenta inoltre quanto precisato nel PNA 2013 in merito ai codici di comportamento, che sono una specifica misura da inse-

rrire nei piani triennali di prevenzione della corruzione e devono essere caratterizzati da un approccio concreto. Il rispetto dei principi fissati nel d.P.R. n. 62/2013 comporta la determinazione di regole di condotta nonché di idonee e concrete modalità di controllo, dirette a orientare il comportamento di tutto il personale in coerenza con le finalità istituzionali perseguite dall'amministrazione. Si prende atto che gli atenei hanno adottato codici etici rivolti alla comunità scientifica, in attuazione di quanto disposto all'art. 2, co. 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*norme in materia di organizzazione delle università, al personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*). Tuttavia il rispetto della normativa anticorruzione (*successiva alla riforma del sistema universitario*) impone l'adeguamento delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti in materia di regole di condotta, qualunque sia lo strumento adottato, con riferimento a tutto il personale degli atenei, ivi compresi i docenti e il rettore.

E' pertanto necessario che i codici di comportamento delle università, attuativi della legge n. 190/2012, ove

siano rivolti ai soli dipendenti tecnico-amministrativi, contengano un espresso riferimento al codice etico per quanto riguarda il personale docente, ivi compreso il rettore. Occorre inoltre che i codici etici contengano regole di condotta e misure concrete di controllo, in conformità

ai principi del d.P.R. n. 62/2013, anche con riguardo al rettore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 novembre 2016 Il Segretario, Maria Esposito

§ 264 - Comunicato del Presidente del 22 aprile 2015.

Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dei Consorzi di bonifica

Si comunica che i Consorzi di bonifica, da considerarsi nel novero degli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori sono da questa nominati, sono tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal P.N.A. e dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 24-bis, del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, e, pertanto, sono destinatari dell'obbligo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Codice di comportamento e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI). Sono, altresì, tenuti

alla pubblicazione di detti atti sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si ricorda che fra gli obblighi di cui alla legge n. 190/2012, vi è la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il cui nominativo deve essere comunicato a ANAC utilizzando esclusivamente il Modulo_ANAC_Nomina_RPC, disponibile sul sito dell'Autorità, sezione Servizi/Servizi on line_ Nomina dei RPC-RT, compilato digitalmente in ogni suo campo e inviato esclusivamente alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it.

Si rimarca la necessità che i predetti soggetti si adeguino tempestivamente alle previsioni della l. 190/2012 e dei decreti attuativi.

Raffaele Cantone

§ 265 - Comunicato del Presidente del 10 aprile 2015.

Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).

L'Autorità ha effettuato un monitoraggio sul rispetto delle regole della trasparenza e della prevenzione della corruzione da parte degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) dal quale emerge un quadro di generalizzata inosservanza della l. 190/2012 e dei decreti attuativi.

In base alla FAQ 4.4 *in materia di trasparenza* gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013. Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tali soggetti restano comunque inclusi nel novero delle "aziende ed amministrazioni" di Regioni, Province e Comuni, che l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

In base all'orientamento n. 88 *in materia di anticorruzione* le Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ancora non trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persone giuridiche di diritto privato (asso-

ciazioni o fondazioni), che perseguono scopi di utilità sociale, sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai fini dell'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, tenuto conto che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e che sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi di cui sono composte. La suddetta previsione si applica anche con riferimento alle A.S.P., nei casi in cui mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico. Per quanto riguarda, invece, le associazioni o le fondazioni, ai fini dell'applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, devono essere individuate caso per caso le caratteristiche, eventualmente, pubblicistiche dei suddetti enti.

Ciò considerato, l'Autorità richiama tali soggetti sulla necessità di adeguarsi alle previsioni della l. 190/2012 e dei decreti attuativi, **entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato**; alla scadenza del predetto termine, verranno effettuati monitoraggi specifici su scala nazionale intesi a far rimuovere le inosservanze riscontrate mediante l'adozione di provvedimenti di ordine, e ricorrendo i presupposti, l'avvio di procedimenti sanzionatori.

Raffaele Cantone

Publicato nel sito internet dell'A.N.AC in data 10 aprile 2015

MISURE SANZIONATORIE

§ 266 - Dati relativi ai procedimenti sanzionatori ex art. 19, comma 5, d.l. 24.6.2014, n. 90 per l'omessa adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali per la trasparenza e dei codici di comportamento.

I procedimenti sanzionatori sono attivati dall'Ufficio di Vigilanza sulle misure Anticorruzione (UVMAC) ai sensi dell'art. 19, co. 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, e secondo quanto previsto dal "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento" (Regolamento), approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 settembre 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 233 del 7 ottobre 2014.

Ad oggi, l'Ufficio UVMAC ha proposto al Consiglio dell'Autorità l'avvio di **n. 16 procedimenti** in altrettanti casi per i quali sono emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento. Al termine dell'istruttoria così come regolata dal citato Regolamento (seguito l'avvio del procedimento sanzionatorio), **n. 10 Amministrazioni** hanno potuto

dimostrare di aver adempiuto all'obbligo ed il Consiglio dell'Autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento (ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del citato Regolamento; in **n. 2 casi**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento è stata notificata la diffida ad adottare i provvedimenti omessi entro il termine, non ancora scaduto, di 60 giorni. Per i restanti **4 casi**, al momento, non è stata assunta alcuna decisione non essendo conclusa la fase istruttoria.

Con riferimento alla **tipologia delle Amministrazioni** coinvolte, l'attivazione del procedimento sanzionatorio ha riguardato n. 11 Enti locali (Comuni); n. 2 Azienda Sanitarie Locali; n. 2 Enti economici pubblici e n. 1 Ente economico non pubblico. Dal punto di vista della **localizzazione territoriale**, i n. 16 procedimenti hanno interessato le amministrazioni site in Calabria, Veneto, Abruzzo, Marche, Sicilia, Lazio, Lombardia, Molise, Sardegna e Campania.

Nella tabella sono schematizzati i dati sui procedimenti avviati al 7.5.2015

Tabella (Omissis).

§ 267 - Delib. Anac. 28 giugno 2016, n. 703. Procedimento sanzionatorio n. UVMAC/S/1725/2016 nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Gaetano Rummo di Benevento per omessa adozione del codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e del Programma Triennale per Trasparenza e l'Integrità e successivi aggiornamenti.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 28 giugno 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015; Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale dell'A.O. G. Rummo, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, del PTI e successivi aggiornamenti,

nonché dell'aggiornamento del PTPC relativo al triennio 2016-2018;

Vista la nota dell'11.5.2016 protocollo n. 75494, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, per omessa adozione del Codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del PTTI e successivi aggiornamenti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'aggiornamento del PTPC relativo al triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, indirizzata distintamente al Commissario Straordinario, dr. [omissis] e al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), dr. [omissis], quali soggetti obbligati alla predisposizione, adozione e/o approvazione del PTPC, PTTI e del Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento sanzionatorio;

Vista la nota di riscontro acquisita al protocollo di questa Autorità n. 85774 del 31.5.2016, con la quale il dott. [omissis], RPC e RT, ha confermato gli inadempimenti contestati, rappresentando che oltre al mancato aggiornamento del PTPC relativo al triennio 2016/2018, l'A.O. Rummo non ha mai adottato il codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e i successivi aggiornamenti;

Vista la nota pervenuta il 1.6.2016, acquisita al protocollo n. 87225, con la quale il Commissario Straordinario, dr. [omissis], ha esposto le motivazioni che hanno condotto l'Azienda a trovarsi inadempiente rispetto alle attività necessarie per prevenire la corruzione.

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti dell'A.O. Gaetano Rummo, ha portato ad accertare la mancata pubblicazione dell'aggiornamento 2016-2018 del P.T.P.C., come prescritto dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, del P.T.T.I e successivi aggiornamenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché del Codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- nel corso del procedimento è stato accertato, secondo quanto confermato dallo stesso RPC, che l'Azienda Ospedaliera non ha mai adottato il codice di comportamento per i propri dipendenti e il PTTI con i successivi aggiornamenti; non ha, inoltre, provveduto ad aggiornare il PTPC per il triennio 2016/2018.

- L'incarico di RPC è stato conferito al dr. [omissis] solo a marzo 2016, oltre i termini previsti dall'aggiornamento del PTPC e ben oltre quelli entro i quali l'amministrazione avrebbe dovuto adottare il PTTI e il codice di comportamento.

- Le motivazioni addotte dal Commissario Straordinario riguardo all'attuale assetto organizzativo possono essere condivise per giustificare il ritardo nell'adottare l'aggiornamento annuale del PTPC, mentre il codice di com-

portamento e il PTTI e successivi aggiornamenti avrebbero dovuto essere adottati già da tempo da parte dell'A.O..

- Con riferimento all'omessa adozione del Codice di comportamento e del PTTI e successivi aggiornamenti, si ritiene che la responsabilità soggettiva debba ricadere sulla persona del Commissario Straordinario, in quanto organo di indirizzo che ha ricoperto la carica senza soluzione di continuità, dal 18.11.2014, in qualità di direttore generale f.f. prima, e dal 19.1.2015 ad oggi, come Commissario straordinario, quindi nel ragionevole periodo di tempo al vertice dell'Azienda avrebbe dovuto porre in essere tutte le iniziative necessarie per adempiere e rispettare un preciso obbligo di legge.

- Si ritiene invece di sollevare dalla responsabilità in oggetto il dr. [omissis], in considerazione dell'esiguo periodo a disposizione nello svolgimento dell'incarico di RPC/RT, durante il quale si è comunque attivato per portare in approvazione i documenti omessi.

- L'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta del commissario straordinario è da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo dell'azione. Infatti, se avesse adottato un comportamento improntato alla normale diligenza avrebbe posto attenzione agli adempimenti e alle scadenze previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

II - Determinazione della sanzione Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri.

Nel caso di specie, si ritiene che il ritardo nel mancato aggiornamento del PTPC relativo al triennio 2016/2018 possa essere imputato ai problemi organizzativi adottati come giustificazione, mentre lo stesso non può dirsi riguardo all'omessa adozione del codice di comportamento dell'azienda ospedaliera e del PTTI e successivi aggiornamenti, che al contrario denotano un comportamento caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, che hanno condotto l'amministrazione dell'A.O. G. Rummo di Benevento a non porre la dovuta attenzione in merito al rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012.

Tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione va tenuto conto delle azioni poste in essere da parte dell'amministrazione nel tentativo di porre rimedio agli inadempimenti contestati.

Si ritiene, pertanto, di irrogare la sanzione pecuniaria esclusivamente al Commissario straordinario, atteso che, pur in ragione della responsabilità - materiale e psicologica - nella causazione dell'illecito, la gravità dello stesso non appare tale da superare il valore minimo editale.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille/00) nei confronti del signor:

- [omissis], in qualità di commissario straordinario dell'A.O. Gaetano Rummo di Benevento (c.f. BRRGPR52M11A783N).

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: IT7700103003200000004806788

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Au-

torità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità - URUF - Via Marco Minghetti n. 10 - 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 5 luglio 2016 Il Segretario: Maria Esposito

§ 268 - Delib. Anac 21 giugno 2016, n. 668. Procedimento sanzionatorio n. UVMAC/S/1027/2016 nei confronti della Provincia di Foggia per omessa adozione del codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e per mancato aggiornamento del Programma Triennale per Trasparenza e l'Integrità relativo al triennio 2016-2018.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 21 giugno 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il

quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", dell'aggiornamento del PTPC e del PTTI relativi al triennio 2016-2018 nonché del codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001; Vista la nota dell'11.4.2016 protocollo n. 57839, di avvio del procedimento, da parte del

Responsabile del procedimento dell'Autorità per omessa adozione del Codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'aggiornamento del PTPC e del PTTI relativi al triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33, indirizzata distintamente al Presidente della Provincia [omissis] al Segretario provinciale pro-tempore dr. [omissis], in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), quali soggetti obbligati alla predisposizione, adozione e/o approvazione del PTPC, PTTI e del Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento sanzionatorio;

Vista la nota di riscontro inviata dal dott. Re, segretario provinciale, RPC e RT, acquisita al protocollo di questa Autorità n. 63084 del 20.4.2016, con la quale ha rappresentato che il PTPC relativo al triennio 2016/2018 è stato approvato con delibera presidenziale n. 18 del 19.1.2016, che il PTTI relativo al triennio 2015/2017, è stato adottato in data 16.12.2015 e regolarmente pubblicato sul sito della Provincia di Foggia, che, per quanto riguarda il codice di comportamento, seppur adottato con delibera commissariale n. 5 del 23.5.2013 con la quale è stato approvato il PTPC 2013/2015, l'effettiva pubblicazione è avvenuta solo in data 14.4.2016;

Vista la nota del 28.4.2016 protocollo n. 67924, con la quale il responsabile del procedimento, fermo restando quanto contestato con la nota di avvio del procedimento sanzionatorio, chiedeva di trasmettere la delibera di approvazione del PTTI relativo al triennio 2016/2018, di cui non si faceva riferimento nel riscontro del RPC;

Vista la nota di riscontro inviata dal dott. [omissis], acquisita al protocollo di questa Autorità n. 79365 del 18.5.2016 con la quale veniva trasmessa la deliberazione presidenziale n. 94 del 13.5.2016, con cui è stato approvato il PTTI relativo al triennio 2016/2018;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- l'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti della Provincia di Foggia, ha portato ad accertare la mancata pubblicazione degli aggiornamenti del P.T.P.C. e del P.T.T.I come prescritto dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'omessa adozione del Codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- Nel corso del procedimento è stato accertato:

- con riferimento al PTPC relativo al triennio 2016/2018, seppur non pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente, è stato adottato in data 19.1.2016, con delibera presidenziale n. 18;

- riguardo al PTTI relativo al triennio 2016-2018, si deve evidenziare che è stato approvato con atto presidenziale n. 94 del 13.5.2016, in data successiva all'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Ufficio istruttore;

- per ciò che concerne il Codice di comportamento di cui 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ciascuna amministrazione è obbligata ad adottare, il documento pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - atti generali" dell'ente, altro non è che lo schema di codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, nella versione ap-

provata dal C.d.M. dell'8.3.2016 con allegato un comunicato di Palazzo Chigi, perdurando al riguardo l'inadempienza.

- Pertanto è possibile rinvenire l'elemento colposo nel comportamento dei soggetti obbligati i quali, ognuno per quanto di competenza, avrebbero dovuto predisporre e approvare l'aggiornamento del PTTI relativo al triennio 2016/2018 nei termini stabiliti dalla legge, tenendo conto che la scadenza per l'aggiornamento dei piani è fissata al 31 gennaio di ogni anno, nonché dotare la provincia di Foggia di un proprio codice di comportamento indirizzato a tutti i dipendenti, come prescritto dall'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001;

- l'elemento psicologico che caratterizza la censura condotta nei confronti dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione. Infatti, se avessero adottato un comportamento improntato alla normale diligenza avrebbero posto attenzione agli adempimenti e alle scadenze previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

II - Determinazione della sanzione Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri.

Nel caso di specie, il mancato aggiornamento del PTTI relativo al triennio 2016/2018 e la mancata adozione del codice di comportamento dell'amministrazione provinciale sono da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, che hanno portato la Provincia di Foggia a non porre la dovuta attenzione in merito al rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi tanto da incorrere nell'errore di ritenere coincidente lo schema di d.P.R. n. 62/2013 con il codice di comportamento previsto all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001.

Tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione va tenuto conto delle azioni poste in essere da parte dell'amministrazione provinciale nel tentativo di porre rimedio agli inadempimenti contestati, approvando in breve tempo l'aggiornamento del PTTI 2016/2018.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (Presidente, RPC), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità - materiale e psicologica - nella causazione dell'illecito;

Tutto ciò premesso e considerato

FAQ

§ 277 - 5. Codici di comportamento.**5.1 La partecipazione a congressi e convegni sponsorizzati da società produttrici di farmaci o materiale sanitario deve essere disciplinata nei codici di comportamento?**

Attesa la genericità della previsione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 62/2013, la questione relativa alla partecipazione a congressi e convegni sponsorizzati da società produttrici di farmaci o materiale sanitario deve comunque essere disciplinata nei codici di comportamento adottati della singola amministrazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – codici di comportamento – art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 – partecipazione a congressi e convegni.

5.2 Quale deve essere il contenuto delle clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui ai codici di comportamento?

Ai fini dell'inserimento, previsto dal d.P.R. n. 62 del 2013, di apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli

obblighi di condotta di cui ai Codici di comportamento, è possibile graduare, sino alla risoluzione contrattuale, le conseguenze di un comportamento lesivo dei detti obblighi. L'Autorità ritiene, altresì, che tali clausole devono essere inserite anche nei contratti stipulati ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. "Codice dei contratti pubblici").

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – codici di comportamento – art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 – clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni.

5.3 È possibile procedere all'adozione di un unico codice di comportamento, da parte della giunta dell'unione dei comuni, valido per tutti gli enti aderenti?

Ciascun comune deve adottare con propria deliberazione il codice di comportamento dei dipendenti, fermo restando che potranno essere operate forme di coordinamento per quanto riguarda i servizi gestiti in comune.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – codici di comportamento – art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 – unione di comuni.

GIURISPRUDENZA

§ 278 - Cass. civ. sez. lavoro, 4 aprile 2017, n. 8722

I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» e, quindi, lo impegna a ispirare la propria condotta ai principi, efficacemente riassunti nell'ultima versione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 con il richiamo ai «doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico». La consapevole violazione di detti

doveri, strettamente connessi a interessi di carattere generale, non può essere scriminata dalla colpevole inerzia del soggetto tenuto alla segnalazione dell'illecito, inerzia che lascia inalterata la rilevanza disciplinare della condotta. L'obbligatorietà dell'azione disciplinare, pertanto, non consente al dipendente pubblico di invocare il principio dell'affidamento incolpevole nella liceità della condotta, ove la violazione si riferisca a precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dal contratto collettivo.

§ 279 - Cass. pen. sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 19319

L'offerta o la promessa di donativi di modesta entità (nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l'attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d'ufficio, non configura il delitto di istigazione alla corruzione impropria susseguente, ai sensi dell'art. 322, comma pri-

mo, cod. pen., in ragione della inoffensività della condotta dell'agente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo stesso legislatore ha escluso la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro).

§ 280 - Corte dei Conti, Lombardia sez. contr. 23 settembre 2015, n. 306

È illegittimo ogni regalo/liberalità conferita al personale dipendente al di fuori delle regole legali/contrattuali, anche per importi modesti, giacché tali spese non soddisfano alcun interesse pubblico; sono al contrario ammesse le liberalità effettuate nei limiti del codice di comportamento ex art. 4, D.P.R. n. 62 del 2013, secondo cui "per regali o altre

utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni".

§ 281 - Corte dei Conti, Piemonte, 17 giugno 2013, n. 118

In caso di condotte assesteistiche di rilievo penale, quando assistite da referti medici, atti pubblici fidefacienti ai sensi dell'art. 2699 c.c., l'illecita certificazione di malattia è tale da procurare l'ingiusto profitto della corresponsione del trattamento economico relativo alla qualifica professionale con danno per l'amministrazione di appartenen-

za e all'Inail in caso di infortunio subito durante l'attività lavorativa. La Corte si è pronunciata in ordine al danno patrimoniale prodotti in capo all'amministrazione di appartenenza respingendo l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 55-quinquies Dlgs n. 165/2001, introdotto con Dlgs n. 150/2009.

§ 282 - Corte dei Conti, Campania - sez. giur. 4 luglio 2012, n. 992

Con riguardo alle fattispecie delittuose in relazione alle quali è possibile ritenere integrato un danno all'immagine appare meritevole di condivisione l'orientamento giurisprudenziale di cui è stata espressione la sentenza 286/2012 del 13.04.2012 della Sezione Terza Appello che ha evidenziato come "un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 97/2001, articolo 7, consente l'affermazione che l'azione risarcitoria di cui alla norma è consentita ogni qualvolta sia stato commesso un delitto contro la pubblica amministrazione e che l'indicazione contenuta nella legge - delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - intitolato proprio dei delitti contro la pubblica amministrazione, non possa escludere ogni reato contro la pubblica amministrazione indipendentemente dalla sua collocazione nel codice penale o in leggi speciali. Non essendo il processo di responsabilità amministrativa assimilabile al processo penale (si veda al riguardo la sentenza della I Sezione, n. 56/2010) non valgono le tassatività previste in quella giurisdizione e sarebbe illogico e non conforme a costituzione che il legislatore abbia inteso limitare la risarcibilità del danno all'immagine alle sole ipotesi di delitti contro la pubblica

amministrazione di cui al titolo I capo II del codice penale, trascurando altre ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione non meno gravi e anzi puniti con pene anche più pesanti di quelle previste per alcuni reati di cui al titolo I capo II del libro II cp, come l'ipotesi di truffa di cui al capoverso dell'articolo 640 c.p. o addirittura le ipotesi (che qui non ricorrono) di cui all'art. 640-bis c.p.

La giurisprudenza contabile ha rilevato che il danno all'immagine deve essere sempre provato, non potendo derivare automaticamente dal riconoscimento della illiceità del comportamento, sicché la potenzialità dannosa della condotta va valutata ai fini risarcitori o riparatori nei singoli casi. Assumono rilievo in relazione all'an ed al quantum del danno all'immagine i seguenti elementi: l'attività dell'ente, organo, ufficio dell'autore del danno; la posizione funzionale dell'autore dell'illecito, che assume maggior gravità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell'attività illecitamente tenuta (in termini, Sez. II App., sent. n. 250/2009; Sez. I App., sent. n. 49/2004; Sez. II App., n. 27/2004).